

Decreto legislativo 10/02/2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

Art. 14. Liceità e diritti di terzi^[33]

In vigore dal 23 marzo 2019

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; ^[34]
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
- c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; ^[35]
- c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; ^[35]
- c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte; ^[35]
- c-quinques) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate ^[35].

1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore. ^[36]

2. Il marchio d'impresa decade:

- a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
- b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione ^[37].

Note:

^[33]Rubrica così sostituita dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[34] Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 33 del medesimo D.Lgs. n. 15/2019.

[35] Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 33 del medesimo D.Lgs. n. 15/2019.

[36] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 33 del medesimo D.Lgs. n. 15/2019.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 33 del medesimo D.Lgs. n. 15/2019.